

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4400

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERTOLINI

Disposizioni dirette a prevenire e a reprimere  
le truffe telefoniche e telematiche

*Presentata il 20 ottobre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le numerose e crescenti segnalazioni e denunce da parte di numerosi utenti telefonici e della rete telematica, relative all'addebito sulle bollette telefoniche di importi notevoli e immotivati, hanno indotto l'intervento di diverse associazioni dei consumatori, che hanno accertato che tali ingiustificati addebiti rappresentano vere e proprie truffe ai danni degli utenti. In particolare, il fenomeno colpisce frequentemente gli utenti che si collegano con alcuni siti INTERNET, nei quali sono presenti alcuni programmi di connessione a tariffazione maggiorata, che si collegano automaticamente con il *computer* all'insaputa dello stesso utente e che, senza alcun preavviso, chiudono la connessione corrente per collegarsi con un *server* differente a tariffa-

zione maggiorata. In concreto oggi con l'avvento delle nuove e sempre più sofisticate tecnologie informatiche riconducibili all'utilizzo di INTERNET, o anche alla telefonia fissa, non viene sufficientemente garantito l'interesse degli utenti. In sostanza non vi sono idonee tutele dirette a garantire la salvaguardia degli utenti telefonici ed in particolare dei minori, bersaglio principale di truffatori e di vere organizzazioni criminali che agiscono indisturbati in assenza di specifiche e idonee norme, lucrando illegalmente ingenti guadagni.

È anche evidente che le compagnie telefoniche non esercitano la necessaria vigilanza e gli opportuni controlli in quanto sono comunque interessate all'aumento del traffico telefonico.

Con la presente proposta di legge si intende colmare il vuoto legislativo al fine di prevenire e di reprimere tali truffe telefoniche e telematiche in quanto l'utilizzo di tariffe maggiorate viene tassativamente subordinato al consenso scritto da parte degli utenti telefonici, così come previsto dall'articolo 1.

Con l'articolo 2 si stabilisce che i gestori telefonici abilitano in via ordinaria gli utenti dei servizi di accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad INTERNET solo ed esclusivamente all'uso dei prefissi telefonici a tariffa ordinaria. Per l'utilizzo di servizi a tariffazione maggiorata è necessaria una richiesta scritta da parte dell'utente telefonico, il quale in tale modo esprime la propria volontà di essere abilitato all'utilizzo di un servizio a tariffazione differente da

quella ordinaria. Il gestore telefonico provvederà ad inviare un prospetto informativo con le tariffe e le condizioni applicate. Per le utenze già esistenti sarà obbligo del gestore disattivare i servizi a tariffa maggiorata in mancanza del consenso scritto ricevuto da parte dell'utente telefonico.

Infine, con l'articolo 3, s'intende tutelare gli utenti telefonici, concedendo loro la facoltà di detrarre gli eventuali importi addebitati nelle bollette telefoniche dal gestore telefonico, per tariffe maggiorate, senza che ne sia stata fatta espressa e scritta richiesta da parte degli stessi utenti, così come previsto dall'articolo 2. Questo allo scopo di responsabilizzare direttamente le compagnie telefoniche per la repressione delle truffe via telefono e via INTERNET.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Oggetto e finalità).*

1. La presente legge è diretta a tutelare gli utenti di servizi telefonici e informatici dalle truffe telefoniche, comprese quelle via INTERNET, introducendo l'obbligo del consenso scritto dell'utente per l'utilizzo a tariffazione comunque maggiorata dei servizi delle reti telefoniche fisse o delle reti mobili per l'accesso ad INTERNET, di cui alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000, e n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2002.

### ART. 2.

*(Disposizioni per i gestori telefonici e per gli utenti).*

1. I gestori telefonici abilitano solo ed esclusivamente l'uso dei prefissi telefonici a tariffazione ordinaria per l'accesso dalle reti telefoniche fisse e mobili ad INTERNET.

2. Per l'abilitazione di servizi telefonici diversi da quelli previsti al comma 1 e a tariffazione maggiorata, è necessaria la richiesta scritta dell'utente

3. All'atto dell'abilitazione di servizi a tariffazione maggiorata, i gestori telefonici devono fornire all'utente un dettagliato prospetto informativo riguardante le tariffe e le condizioni dei medesimi servizi.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le utenze già in essere, i gestori telefonici devono comunicare per iscritto agli utenti i servizi a tariffazione maggiorata eventualmente già attivati. Entro il mese successivo dalla data della citata comunicazione, gli utenti

comunicano per iscritto al gestore telefonico se intendono continuare ad utilizzare i servizi a tariffazione maggiorata; in caso di mancata comunicazione tali servizi devono essere interrotti dal gestore.

ART. 3.

*(Tutela degli utenti).*

1. Qualora le tariffe maggiorate siano addebitate agli utenti, senza che questi abbiano espresso consenso scritto ai gestori telefonici, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, gli utenti hanno diritto di richiedere la restituzione degli importi a tariffazione maggiorata per l'utilizzo dei servizi per l'accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad INTERNET.

